# **addendum al contratto di sviluppo software del 30 aprile 2013**

# **Tra**

**H.T. S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor David Vincenzetti, nella sua qualità di Amministratore, munito dei necessari poteri (di seguito “**HT**”);

**e**

**i-hub.net S.r.l.**, con sede legale in 25020 Poncarale (BS), Via Moretto n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02708790981, REA presso CCIAA di Brescia n. 472210, qui rappresentata dalla Signora Giovanna Paravani nella sua qualità di amministratore munito dei necessari poteri, (di seguito “**Fornitore**” e, unitamente a HT, le “**Parti**”).

#### **Premesso che**

1. HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l’*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l’attività di certificazione, l’analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
2. nell’ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di “*Remote Control System*”, con riferimento al quale HT è sola ed esclusiva proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, “**Software**”);
3. il Fornitore è una società che opera nel disegno e nello sviluppo di software, anche sotto forma di prototipo di piattaforme IT di proprietà, a supporto dei servizi di aziende ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l’esecuzione di tali attività;
4. le Parti hanno stipulato in data 30 aprile 2013 un contratto (“**Contratto**”) avente quale oggetto attività di sviluppo software, ovvero attività di progettazione, sviluppo, realizzazione e mantenimento di moduli software in particolare riguardanti le piattaforme Symbian, MacOS e iOS da integrare nel Software (“**Attività di Sviluppo**”);
5. con scrittura privata del 30 aprile 2014, il Contratto, stipulato per la durata di un anno decorrente dalla sua sottoscrizione, è stato rinnovato sino al 30 aprile 2015 al contempo prorogando le Attività di Sviluppo non solo per i moduli Symbian ma anche per nuove e più estese attività di consulenza e sviluppo;
6. con l’approssimarsi della scadenza del Contratto, le Parti hanno manifestato interesse ad estendere e rinnovare il Contratto, come successivamente modificato ed integrato, per un ulteriore periodo di un anno nonché prorogare ulteriormente le Attività di Sviluppo non solo per i moduli Symbian ma anche per nuove e più estese attività di consulenza e sviluppo;
7. in previsione della maggiore estensione delle nuove attività di consulenza e sviluppo, le Parti hanno altresì inteso modificare talune clausole del Contratto.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

**1. Estensione della durata del contratto (art. 3.1)**

Il Contratto si intende prorogato di un ulteriore anno e pertanto sarà valido fino al giorno 30 aprile 2016.

**2. Modifica art. 4 – Divieto di Concorrenza**

L’articolo 4.7 del Contratto è sostituito dal seguente:

### **4.7** Il Fornitore si impegna, per l’intera durata del Contratto e per il periodo di due anni decorrenti dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa, a non svolgere, ad alcun titolo ed in qualsiasi forma, attività in concorrenza con HT, o società ad essa collegate, e, pertanto:

### a non svolgere, personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, alcuna attività di natura lavorativa, industriale, commerciale o consultiva in favore di società che siano in concorrenza con HT, o società ad essa collegate, o con servizi o prodotti di HT, o da società ad essa collegate, ovvero, in qualsiasi caso, aventi ad oggetto servizi o prodotti che, per loro natura, possano essere considerati in concorrenza con quelli di HT;

### a non acquisire e/o detenere, personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, azioni, quote, interessenze o simili strumenti di partecipazione al capitale di società, joint ventures, aziende, organizzazioni ufficiali o non ufficiali, o comunque in qualsiasi entità giuridica che possa essere considerata concorrente di HT, o di società ad essa collegate;

### a non assumere o stabilire qualsiasi tipo di cooperazione a qualsiasi titolo con persone che siano (o siano state sino a sei mesi precedenti) legate a HT, o a società ad essa collegate, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato di qualsivoglia natura;

### a non contattare per qualsivoglia ragione clienti di HT, o di società ad essa collegate.

Il divieto di concorrenza summenzionato troverà applicazione con riferimento ai seguenti territori: (i) Paesi delle Americhe (ivi inclusi, Nord America, Centro America e Sud America) (ii) i territori EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) e, inoltre, (iii) qualsiasi territorio in cui si trovino o abbiano un proprio centro di interesse i clienti di HT, presenti e futuri.

In caso di violazione del presente divieto di concorrenza, il Fornitore dovrà corrispondere ad HT, o alle società ad essa collegate, a seconda dei casi, a titolo di penale, una somma pari all’intero corrispettivo dovuto da HT nei dodici mesi precedenti la violazione ovvero, nel caso in cui la violazione venga commessa dopo lo scioglimento del Contratto, nei dodici mesi precedenti lo scioglimento. Resta salvo in ogni caso il diritto di HT, o delle società ad essa collegate a seconda dei casi, di ottenere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

**3. Modifica art. 11 – Risoluzione anticipata**

L’articolo 11.1 del Contratto è sostituito dal seguente:

### **11.1** HT avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Fornitore, in caso di inadempimento del Fornitore di una o più delle seguenti obbligazioni:

**(i)** obbligo del Fornitore di cui all’articolo 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10;

**(ii)** obbligo del Fornitore di cui all’articolo 5.2, 5.3.

**4. Sopravvivenza di clausola**

Ad eccezione di quanto espressamente previsto in questo accordo, restano valide le condizioni di cui al Contratto.

**5. Foro Competente**

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra HT e il Fornitore in connessione con il presente accordo, la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e/o risoluzione le Parti convengono espressamente in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

**Milano, 30 aprile 2015**

**HT S.r.l. Fornitore**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[DAVID VINCENZETTI] [GIOVANNA PARAVANI]**